



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 125/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20636/R** del Registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

- **Emilia DI ROSA (C.F.: DRSMLE93L44B519D)**, nata il 4 luglio 1993 a

Campobasso (CB), in qualità di percettrice del “reddito di cittadinanza”,

rappresentata e difesa dall’avv. **Stefano Sassano** del Foro di Pescara con studio

in Pescara al Viale Pindaro 87, **(C.F. SSSSFN73L04G482R)**, dove elegge

domicilio e dichiara, ai sensi dell’art. 176, comma II° c.p.c., di voler ricevere le

comunicazioni alla casella di posta certificata: avvstefanosassano@cnfpec.it.

Uditi all’udienza pubblica del 22 ottobre 2024 il relatore Consigliere Stefano

Grossi, il SPG Maria Stella Iacovelli, assente la convenuta, l’avv. Emanuela

Capannolo per l’INPS, con l’assistenza del Segretario d’udienza sig. Emilia

Giammaria.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 10 ottobre 2023 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio la Sig. Emilia DI ROSA, in qualità di percettrice del “reddito di cittadinanza”, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della complessiva somma di € **24.505,14** (*euro ventiquattromilacinquecentocinque/14*), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati da ciascuna diminuzione patrimoniale sofferta dall’amministrazione, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo ed alle spese del giudizio in favore dello Stato.

1.1. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa.

La Procura ha riferito di aver aperto relativo fascicolo istruttorio a seguito di specifica e concreta *notitia damni* acquisita da un articolo di cronaca locale dell’08/02/2023 relativo ad un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara nell’ambito delle misure di contrasto all’illecita percezione del reddito di cittadinanza (di seguito Rdc). L’attività investigativa, che aveva determinato la denuncia presso l’autorità giudiziaria penale della percipiente, dettagliava numerosi elementi con riferimento ad un episodio di indebita percezione del Rdc da parte di una giovane di Pescara che alla presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza certificava di avere a carico una famiglia allargata e un patrimonio inesistente.

La Procura erariale acquisiva copia della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti della sig. Di Rosa nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 5330/2021 R.G.N.R. per i reati previsti e puniti dall’art. 7 del d. l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019 in quanto la Sig.ra Emilia Di Rosa: *“attestava falsamente una composizione del nucleo familiare difforme da quanto riportato nello stato di famiglia e ometteva poi di comunicare di aver*

spostato la residenza del proprio nucleo familiare in via [.....omissis] di Montesilvano solo in data 30.04.2020, peraltro in un appartamento dalla stessa acquistato in data 21.04.2020” avendo, altresì, “omesso la comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio nonché altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio di cui all’art. 3 d. l. n. 4/2019 (c.d. reddito di cittadinanza) entro i termini di cui all’art. 3, c. 8, ult. periodo, 9 e 11 del medesimo DL e, in particolare: che a partire dal 16.4.2021 nel proprio nucleo familiare era entrato a far parte [.....omissis], risultato di titolare/proprietario di unità immobiliare sita in Montesilvano, via [.....omissis] nonché somme di denaro scaturenti da vincite di gioco ammontanti nell’anno 2021 a complessivi € 10.962,80”, conseguendo l’indebito contributo di cui all’art. 3 del d. l. n. 4/2019 “mediante omissione di informazioni dovute”, attraverso una condotta integrante il delitto previsto dall’art. 316-ter c. p.

Dalla documentazione posta a supporto dell’azione penale emergeva un’indebita percezione del Rdc da parte della Sig.ra Emilia Di Rosa per l’importo complessivo di **€ 24.505,14**, di cui **€ 14.937,17** ricevuto dalla convenuta da maggio 2019 ad ottobre 2020, in seguito alla domanda presentata in data [.....omissis] /2019 (prot. n. [.....omissis] ed **€ 9.567,97** ricevuto dalla medesima, da gennaio 2021 ad ottobre 2021, in seguito alla domanda presentata in data [.....omissis] /2020 (prot. n. [.....omissis]).

1.2. La Procura, individuando nella fattispecie un’ipotesi di danno erariale, ha notificato, in data 27.06.2023, invito a presentare deduzioni al fine di ottenere la restituzione delle somme percepite dalla sig. Emilia Di Rosa la quale, attraverso dichiarazioni non corrispondenti al vero e omissione di informazioni dovute, chiedeva ed otteneva l’erogazione del Rdc, ponendo in essere una condotta anti-giuridica causalmente determinante il danno pari ad **€ 24.505,14**.

La convenuta Di Rosa non ha depositato le proprie deduzioni e non ha chiesto di essere sentita.

La Procura ha introdotto l'odierna azione di responsabilità amministrativa, ritenendo sussistere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

2. La Procura individua nella vicenda sottoposta all'esame del Collegio un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico della Sig.ra Emilia Di Rosa la quale, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, istituito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), conv. con mod. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha reso dichiarazioni false e ha, altresì, omesso di comunicare le variazioni intervenute in ordine a situazioni patrimoniali e familiari dovute e rilevanti per l'accesso al beneficio economico in questione.

2.1 Sulla giurisdizione di questo giudice in materia di indebita percezione del beneficio in questione, l'Attore pubblico riferisce che la questione è stata positivamente risolta dalla sentenza della II Sezione Centrale d'Appello n. 468/2022 che, con articolata e condivisibile motivazione, ha ravvisato l'esistenza di un *“rapporto di servizio in presenza di un progetto finalizzato alla cura della finalità pubblica di inserimento progressivo nel mondo lavorativo del beneficiario (...) il quale dunque assume il ruolo di compartecipe alla realizzazione del programma e all'attività dell'amministrazione a fini pubblici, attraverso la sottoscrizione del patto per il lavoro (o il patto per l'inclusione sociale) e mediante l'assunzione dei numerosi obblighi - rafforzati da una fitta rete di sanzioni e controlli - la cui osservanza condiziona la percezione medesima del beneficio. In tale quadro, il contributo economico assume la veste strumentale di sostegno al reddito del percettore fintanto che il soggetto destinatario della misura non si formi e non accetti una delle offerte di lavoro, così partecipando alla realizzazione del programma di pubblica utilità di cui il privato è chiamato a rispondere. La legge in esame, come delineata secondo le intenzioni del legislatore del 2019, costituisce dunque la base normativa che legittima i contributi finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di*

incremento occupazionale che, così, concretizzano il “contributo di scopo”: la natura del danno erariale è conseguente alla mancata realizzazione degli scopi perseguiti con la contribuzione. È, quindi, di tutta evidenza che il petitum sostanziale è fondato sulla cattiva utilizzazione dei fondi pubblici e sullo sviamento dalle finalità del contributo (anche solo attraverso la sottrazione del medesimo - tenuto conto della limitatezza delle risorse - ad altri soggetti in grado di realizzarle), con conseguente riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del connesso danno erariale (Cass. S.U. n. 25438 del 2014)”.

La giurisdizione contabile, quindi, deriverebbe, pertanto, ad avviso dell'Attore pubblico, dall'acclarata natura di “contributo di scopo” del Rdc resa palese, tra l'altro, dalla possibilità di procedere all'erogazione del beneficio unicamente in seguito all'assunzione di una serie di obblighi (con la sottoscrizione del “Patto per il lavoro” o del “Patto di inclusione sociale”), orientati sostanzialmente ad una collocazione lavorativa del percettore, finalità ultima dell'istituto che si contraddistingue per essere una misura di politica attiva del lavoro accompagnata dall'assunzione, da parte del beneficiario, delle obbligazioni dettagliate dall'art. 4, comma 8, d. l. n. 4/2019.

2.2. Posta l'esistenza di un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile tra l'amministrazione e colui che usufruisce del Rdc, nel caso di specie, la Procura riferisce che il danno erariale deve essere ricondotto al contegno illecito della Sig.ra Di Rosa la quale, al precipuo fine di ottenere il beneficio, ha dolosamente reso dichiarazioni non corrispondenti al vero con riferimento ai presupposti cui la legge subordinava la concessione del contributo e ha omesso, altresì, di comunicare la modifica di dati rilevanti per l'accesso al reddito di cittadinanza, contravvenendo a precise disposizioni di legge e agli impegni formalmente assunti in sede di presentazione delle domande di ammissione al Rdc.

2.3. Con riguardo al primo segmento della condotta illecita contestata alla convenuta, la Procura rileva che nella domanda presentata in data [.....omissis] 2019 - prot. n. [.....omissis], la Di Rosa ha dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE-2019- [.....omissis], presentata in data [.....omissis] /2019 e valida fino alla data del 31/12/2019, di essere residente in Montesilvano, alla via [.....omissis] n. [.....omissis] e che il proprio nucleo familiare era composto, oltre che dalla stessa, dai seguenti componenti: [.....omissis], [.....omissis] e [.....omissis]. Tuttavia, all'esito delle indagini condotte dalla GdF, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Montesilvano, è risultato che al civico di cui sopra la Sig.ra Emilia Di Rosa rientrava nello stato di famiglia della Sig.ra [.....omissis], unitamente a [.....omissis], [.....omissis], [.....omissis], [.....omissis], [.....omissis], [.....omissis], [.....omissis] e [.....omissis].

La Sig.ra Emilia Di Rosa, insieme ai figli avuti con il compagno [.....omissis], conviveva con la famiglia [.....omissis] in via [.....omissis] fin dal [.....omissis] /2018 avendo spostato la propria residenza in via [.....omissis] solo in data [.....omissis] /2020 presso l'appartamento acquistato in data [.....omissis] /2020, rispetto al quale non risultava essere stata effettuata nessuna comunicazione attraverso il prescritto modello RdC/PdC – Com Esteso.

La convenuta, quindi, fornendo indicazioni non veritiere in merito alla composizione del proprio nucleo familiare e, di riflesso, in merito all'effettiva sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio, ha ricevuto risorse pubbliche non spettanti, da maggio 2019 ad ottobre 2020, per un importo complessivo pari ad **€ 14.937,17**.

2.4. La Procura sostiene che ulteriori somme sono state destinate alla Sig.ra Di Rosa nel periodo compreso da gennaio 2021 ad ottobre 2021, per l'ammontare

complessivo di **€ 9.567,97**, in seguito alla domanda presentata in data
[.....*omissis*]/2020 - prot. n. [.....*omissis*].

Con riferimento a tale secondo segmento di danno, la condotta che l'Attore pubblico contesta alla Di Rosa consiste nell'aver omissso di comunicare variazioni della composizione del nucleo familiare nonché variazioni reddituali e patrimoniali dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio nel rispetto dell'art. 3 d. l. n. 4/2019.

In particolare, la convenuta non ha riferito la circostanza che, a far data dal [.....*omissis*]/2021, nel proprio nucleo familiare era entrato a far parte il sig. [.....*omissis*] (compagno e padre dei figli della convenuta), risultato titolare/proprietario dell'unità immobiliare sita in Montesilvano, via [.....*omissis*], nonché destinatario di somme di denaro scaturenti da vincite di gioco, per l'anno 2021, pari a € 10.962,80.

La Procura riferisce, inoltre, che l'INPS, all'esito di tali risultanze, ha, successivamente, disposto la revoca del beneficio e il GUP del Tribunale di Pescara ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo per l'importo pari a quello richiesto nel presente giudizio.

Il danno erariale riconducibile alla condotta della convenuta come sopra contestata è stimabile in complessivi **€ 24.505,14** di cui:

- **€ 14.937,17**, percepiti, nel periodo compreso da maggio 2019 ad ottobre 2020, in seguito alla domanda del [.....*omissis*] 2019 - prot. n. [.....*omissis*]

- **€ 9.567,97**, percepiti, nel periodo compreso da gennaio 2021 ad ottobre 2021, in seguito alla domanda del [.....*omissis*] /2020 - prot. n. [.....*omissis*]

2.5. Rispetto all'elemento soggettivo, la Procura ritiene di poter rinvenire il dolo che si qualificherebbe quale consapevole e volontaria inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione gravanti sulla richiedente il Rdc, avendo la Sig.

Emilia Di Rosa intenzionalmente dichiarato circostanze non corrispondenti al vero e omesso le dovute comunicazioni, in tal modo realizzando i presupposti per l'illegittima percezione del contributo pubblico, violando le condizioni dalla stessa conosciute ed accettate con la sottoscrizione dell'istanza di riconoscimento del beneficio, con piena coscienza e volontà di produrre l'evento di danno pari alle somme riscosse in assenza dei requisiti legislativamente imposti.

3. Nell'udienza del 5 marzo 2024, avendo accertato che il procedimento di notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza aveva evidenziato l'irreperibilità assoluta del destinatario, questa Sezione ha ordinato la rinnovazione della notifica della citazione, ai sensi dell'art. 93, 1 comma, c. g. c.

4. Con atto d'intervento adesivo, depositato il 4 Marzo 2024, l'INPS, nel ritenere sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sulla base delle motivazioni della sentenza della Seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti n. 468/2022 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2022 le quali hanno evidenziato che il reddito di cittadinanza non ha profili meramente assistenziali, costituendo anche una misura di politica attiva del lavoro, diretta alla formazione dei soggetti, ha chiesto alla Sezione di condannare la convenuta al pagamento all'INPS della somma, indebitamente percepita a titolo di reddito di cittadinanza pari a € 24.505,14, oltre gli accessori previsti per legge.

5. Con memoria di risposta, depositata il 17 ottobre 2024, si è costituita la convenuta, a mezzo dell'avv. Stefano Sassano del Foro di Pescara. La stessa ha affermato che risulta ancora pendente il giudizio penale a suo carico. Infatti, la sentenza che ha definito il procedimento di primo grado, conclusosi il 12.12.2023, con la condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, non sarebbe ancora definito, essendo stato depositato atto d'appello in data 11.4.2024 e non sarebbe ancora stata fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione.

Inoltre, ha specificato che nel dispositivo della sentenza di primo grado è stata
statuita la confisca della somma di **€ 24.505,14**, depositata sul libretto postale n.
[.....omissis] aperto all'Ufficio Postale di Pescara Centro, intestato alla convenuta.

Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione del presente
procedimento in attesa della definizione del giudizio penale; nel caso di rigetto
della richiesta della sospensione, di respingere la richiesta della Procura erariale e
dell'Inps perché infondata in fatto e diritto; in via gradata e salvo gravame, che il
Collegio eserciti ampio potere riduttivo per ridurre l'addebito.

6. All'udienza pubblica del 22 ottobre 2024 sono intervenuti il SPG Maria Stella
Iacovelli e l'avv. Capannolo per l'INPS, come da verbale al quale si rinvia.

Esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La fattispecie oggetto della contestazione in giudizio concerne l'accertamento
della responsabilità della Sig. Emilia Di Rosa per il danno erariale di **€ 24.505,14**,
pari a quanto da lei percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal
maggio 2019 all'ottobre 2021, essendo l'ammissione al beneficio in parola
avvenuta sulla base di dichiarazioni, da parte della percettrice, di circostanze non
rispondenti al vero (variazione della composizione del proprio nucleo familiare
nonché variazioni reddituali e patrimoniali dovute e rilevanti ai fini della revoca o
della riduzione del beneficio).

2. In via pregiudiziale, il Collegio è tenuto ad accertare la sussistenza delle
condizioni di legge per poter decidere il merito della questione sottoposta al suo
esame e, in particolare, quella relativa alla sussistenza della giurisdizione del
Giudice contabile in materia di reddito di cittadinanza.

Su tale piano, la questione di giurisdizione va risolta con una pronuncia declinatoria, in favore del giudice ordinario, per le ragioni di seguito esposte.

L'istituto del reddito di cittadinanza è stato introdotto con il d. l. n. 4/2019, e successivamente sostituito con misure di inclusione sociale e lavorativa parzialmente alternative (v. d. l. n. 48/2023), con il dichiarato fine di considerarlo come una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Un recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (espresso, in particolare, nella sent. n. 468/2022 della II Sez. App., richiamata puntualmente nell'atto di citazione), ritenendo la prevalenza di finalità pubbliche ulteriori rispetto a quella assistenziale, riconosce la giurisdizione contabile nelle fattispecie inerenti all'illecita percezione del reddito di cittadinanza. La presenza di condizionalità, alle quali sono sottoposti i beneficiari del reddito, ha portato a riconoscere la sussistenza del *“rapporto di servizio in presenza di un progetto finalizzato [all']inserimento progressivo nel mondo lavorativo [...], attraverso la sottoscrizione del patto per il lavoro (o il patto per l'inclusione sociale) e mediante l'assunzione dei numerosi obblighi – rafforzati da una fitta rete di sanzioni e controlli - la cui osservanza condiziona la percezione medesima del beneficio”*.

2.1. Il collegio ritiene di non aderire a tale impostazione, che riconduce la nascita del rapporto di servizio alla stipula dell'accordo, in quanto, oltre a presentare profili di criticità, muove da una visione non convincente dell'effettiva ed essenziale natura del beneficio in esame.

Per quanto riguarda gli aspetti che più destano perplessità, questo Collegio ritiene che la sussistenza del rapporto di servizio, necessaria per radicare la propria giurisdizione in questa materia, non sia facilmente rinvenibile.

Infatti, non può essere disconosciuto il fatto che il beneficiario del reddito è l'intero nucleo familiare e ciascun componente del nucleo, ricorrendone i requisiti previsti, è tenuto alla stipula del patto. A questo riguardo, l'art. 2, 1 comma, del d. l. n. 4/2109 recita che il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di una serie di requisiti espressamente indicati.

Può esservi, quindi, anche una differenza tra il componente eventualmente assoggettato alla stipula del patto lavorativo o di inclusione sociale e quello che ha effettuato la richiesta, se non obbligato alla stipula del suddetto patto.

Risulta problematico poter accedere all'idea che legati al rapporto di servizio siano tutti i componenti del nucleo, in quanto essi potrebbero essere meri percettori, senza la presenza di specifici obblighi pattizi.

Nel diverso caso, invece, che si ritengano unicamente i sottoscrittori del patto inseriti nella p.a., dovrebbe concludersi che non potrebbe essere evocato dinanzi al giudice contabile il componente richiedente il beneficio con dichiarazioni non veritiere che non sia anche sottoscrittore del patto.

Questa situazione comporta non lievi difficoltà per l'individuazione di chi sia astretto da un rapporto di servizio e sia partecipe all'attività della pubblica amministrazione.

2.2. Per quanto riguarda la natura dell'istituto sottoposto all'esame, invece, diversamente da quanto statuito dal Giudice di II grado nella richiamata decisione, questo Collegio ritiene che il citato d. l. n. 4/2019 e s. m. i., al di là di programmatiche affermazioni di principio richiamate nel citato art. 1, comma 1, come "*misura fondamentale di politica attiva del lavoro*", persegua, in modo esclusivo, non già un concreto obiettivo occupazionale, bensì una finalità sociale di sostegno economico, attraverso la corresponsione mensile di importi in denaro ai soggetti più bisognosi al dichiarato fine primario di contrastare la povertà.

Questo Collegio, pertanto, è dell'avviso che il reddito di cittadinanza è, prevalentemente, un sussidio corrisposto a titolo assistenziale. La qualificazione del beneficio come assistenziale è sicuramente normativa, ed è rinvenibile nella previsione di esenzione dall'Irpef, contenuta nell'art. 3, comma 4, del d. l. n. 4 del 2019, che espressamente richiama l'art. 34, comma 3, d.p.r. n. 601 del 1973, per il quale "*I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti*".

L'attribuzione del reddito di cittadinanza anche a nuclei familiari con soggetti esenti ed esonerati dagli obblighi di stipulazione dei patti di promozione lavorativa

e di inclusione sociale rende la funzione di sostegno economico e di contrasto alla povertà il minimo comune denominatore del beneficio.

La Procura, nel proprio atto introduttivo, sostiene che la misura del Rdc sarebbe funzionale all'integrazione del reddito familiare in vista del conseguimento della finalità pubblica di inclusione sociale con inserimento dei soggetti non occupati nel mondo del lavoro i quali, attraverso la sottoscrizione del "Patto per il lavoro" (o del "Patto per l'inclusione sociale") assumerebbero plurimi impegni tra i quali quelli della ricerca e dell'accettazione di proposte di lavoro, in tal modo rivestendo il ruolo di compartecipi rispetto alla realizzazione delle finalità pubbliche sottese all'istituto in argomento, tanto che l'art. 4 del d. l. 4/2019 condizionerebbe l'erogazione del beneficio, tra l'altro, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) resa tramite l'apposita piattaforma digitale.

Tali condizionalità, ad avviso dell'Attore pubblico, consentirebbero di considerare il beneficiario del Rdc come un soggetto inserito funzionalmente nella Pubblica Amministrazione e quindi consentirebbero di radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Anche sotto questo particolare aspetto, occorre tuttavia evidenziare che tali previsioni/condizioni non hanno avuto alcun riscontro effettivo nella prassi attuativa dell'istituto che necessitava di un intervento dell'Amministrazione (ad es. tramite i c.d. "*navigator*") che non si è mai realizzato e che non richiedeva, sostanzialmente, alcun *facere* del percipiente che doveva solo rendersi disponibile ad accettare proposte di lavoro o percorsi di reinserimento lavorativo e sociale predisposte e procurate dall'apparato pubblico all'uopo soltanto ipotizzato dalla normativa di riferimento.

Pertanto, anche sotto questo profilo, non può ritenersi che il percettore del reddito sia un gestore di risorse pubbliche per conto dell'amministrazione erogatrice, non

essendo onerato di condotta tesa al perseguimento dell'interesse dell'amministrazione.

Il percettore del reddito è destinatario di risorse pubbliche senza alcun vincolo di destinazione e senza un programma dell'amministrazione da realizzare sicché non si può in alcun modo considerarlo inserito funzionalmente in un programma di rilevanza ed interesse pubblico.

2.3. Il collegio è consapevole che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, richiamata dall'Istituto, interveniente nel presente giudizio, è stato affermato che il reddito di cittadinanza non ha una esclusiva funzione di garanzia del minimo vitale e che il suo carattere assistenziale è stato giudicato non prevalente nell'ambito dello specifico scrutinio di costituzionalità cui era chiamato il giudice delle leggi (v. sent. n. 19/2022), ma ciò non sembra possa influire sulla valutazione da compiere ai fini dell'individuazione della giurisdizione.

La finalizzazione della misura all'inserimento lavorativo - affermata dalla Corte costituzionale nelle pronunce nn. 126/2021 19/2022 - dev'essere più interpretata quale mero auspicio di politica legislativa o, tutt'al più, quale obiettivo esterno ed eventuale rispetto al tipico ed esclusivo obiettivo di contrasto alla povertà e al disagio sociale che connota la suddetta misura economica, per esplicita ammissione degli stessi ideatori.

2.4. Questo Collegio ritiene che il reddito di cittadinanza non possa configurarsi alla stregua di un sussidio pubblico *sic et simpliciter* per l'assenza tanto di una puntuale e specifica finalità pubblicistica quanto di una gestione amministrativa delle risorse erogate come evidentemente confermato: a) dalla erogazione del beneficio anche ai c.d. "inoccupabili assoluti", ossia a quei soggetti non idonei a svolgere alcuna attività lavorativa; b) dal pressoché totale immobilismo (e

fallimento) delle figure professionali dei *navigator* che, astrattamente, avrebbero dovuto coadiuvare (e controllare) i percettori nella individuazione di un impiego. Sono presenti, da ultimo, alcuni recenti arresti della Sez. giur. Campania e Molise che, in fattispecie analoghe a quella che occupa questo Collegio, hanno declinato la giurisdizione contabile (v. sent. Campania nn. 14, 46, 62 e 86/2024 e sent. Molise n. 12/2024), rimarcando la natura di sussidio del reddito di cittadinanza, anche in ragione della concreta inattuazione delle concorrenti finalità di politica attiva perseguite dalla suddetta misura (negandosi, quindi, l'effettiva prevalenza delle altre funzioni).

3. Conseguentemente, in via preliminare ed assorbente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini sanciti dall'art.17 c. g. c.

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando,

1. Dichiarà il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

2. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

La Corte, ravvisati d'ufficio gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei terzi citati nella presente sentenza, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei terzi citati.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Il giudice estensore

Il Presidente

Stefano Grossi

Bruno Domenico Tridico

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 31/10/2024

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanz